

Ultima chiamata per Rottamazione-ter e “Saldo e stralcio”. Domande entro il 31 luglio

Conto alla rovescia per aderire alla cosiddetta pace fiscale. Mercoledì 31 luglio, infatti, è l'ultimo giorno utile per presentare la domanda di “Rottamazione” delle cartelle o di “Saldo e stralcio”, i due provvedimenti che consentono di pagare l'importo delle somme dovute in forma agevolata. La riapertura dei termini fino alla fine di questo mese, prevista dalla Legge n. 58/2019 di conversione del D.L. 34/2019 (il cosiddetto Decreto Crescita), riguarda tutti i debiti che non sono già stati ricompresi nelle istanze trasmesse entro il 30 aprile 2019. Sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it sono disponibili i servizi online che consentono di presentare la domanda di adesione senza necessità di andare allo sportello, un'opportunità scelta da circa il 60% dei contribuenti interessati.

Il 31 luglio è anche la scadenza della prima rata per tutti coloro che hanno aderito alla “rottamazione-ter” entro il 30 aprile 2019 per i quali Agenzia delle entrate-Riscossione ha inviato la comunicazione con gli importi da pagare secondo la soluzione rateale prescelta.

Dal 30 luglio 2019 possibile

la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri per gli Esercenti privi di Registratore Telematico

In ottemperanza al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 4 luglio 2019, prot. n. 236086/2019 l'Agenzia ha messo a disposizione nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" i servizi per l'invio telematico dei corrispettivi da parte degli operatori che, nei primi sei mesi dall'introduzione dell'obbligo, non abbiano la disponibilità di un registratore telematico.

Installazione, modifica e manutenzione di ascensori: dal Fisco una guida all'applicazione delle diverse aliquote IVA

L'Agenzia delle entrate, con una risposta ad istanza di consulenza giuridica, la numero 18 del 24 luglio 2019, ha fornito importanti chiarimenti in merito alla corretta all'applicazione delle diverse aliquote IVA da applicare all'installazione e alla manutenzione di ascensori in edifici esistenti a prevalente destinazione abitativa, alcune delle quali finalizzate all'abbattimento delle barriere

architettoniche. Di seguito, in sintesi, i chiarimenti forniti.

Enpacl. Al 30 settembre dichiarazione e relativi versamenti

Il Consiglio di Amministrazione dell'ENPACL, nella riunione del 25 luglio 2019, ha stabilito che l'invio della dichiarazione obbligatoria del volume d'affari IVA e del reddito professionale prodotti nell'anno 2018, nonché il versamento dei contributi in scadenza il 16 settembre 2019, possono avvenire, senza l'applicazione di alcuna sanzione e interesse, entro il 30 settembre 2019.

Gli immobili nel reddito di lavoro autonomo. Diffuso un nuovo studio dei Commercialisti

Il Consiglio e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato il documento "Gli immobili nel reddito di lavoro autonomo".

Lo studio, dopo una introduzione, affronta il tema degli

ammortamenti e i canoni di leasing sia per gli immobili strumentali che in quelli utilizzati in modo promiscuo. Dopo un focus sulle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione si conclude con un approfondimento della disciplina relativa alle plusvalenze e minusvalenze derivanti dal realizzo degli immobili nell'ambito del reddito di lavoro autonomo è contenuta nei commi 1-bis e 1-bis.1 dell'art. 54 del TUIR.

Attenzione: tentativi di truffa tramite posta certificata

L'INPS informa i cittadini che si sono verificati nuovi tentativi fraudolenti attraverso l'invio di email con contenuti apparentemente attribuibili all'Istituto.

Nello specifico le segnalazioni pervenute riferiscono di una email, inviata attraverso diversi indirizzi di posta certificata (PEC) non appartenenti all'Istituto, che avvisa di presunte irregolarità nel versamento di contributi. Il testo della email si conclude con l'invito a cliccare su un link per accedere al dettaglio delle dichiarate irregolarità dal quale non si accede, in realtà, a nessun indirizzo ufficiale dell'INPS. Anzi è possibile che il link rimandi a un qualche sito dal quale verrebbe automaticamente scaricato del software maligno (malware) pertanto si consiglia di non cliccare sul link che compare nella email.

Rottamazione-ter. Il 31 luglio scade prima rata. Chi non paga perde i benefici

Ultimi giorni per pagare la prima rata della “rottamazione-ter” delle cartelle. La **scadenza, fissata dalla legge al prossimo 31 luglio**, riguarda circa 1,2 milioni di contribuenti che entro lo scorso 30 aprile hanno aderito alla definizione agevolata prevista dal Decreto Legge n. 119/2018 e a cui Agenzia delle entrate-Riscossione ha inviato la “*Comunicazione delle somme dovute*”, cioè la lettera di risposta con il dettaglio degli importi da pagare e i bollettini delle rate secondo il piano di pagamenti scelto in fase di adesione. I contribuenti ammessi alla “rottamazione-ter” pagheranno il debito residuo, senza sanzioni e interessi di mora.

Si ricorda che il mancato, insufficiente o tardivo pagamento anche di una sola rata, **oltre la tolleranza di cinque giorni prevista per legge**, determina l’inefficacia della definizione agevolata, il debito non potrà essere più rateizzato e l’Agente della riscossione dovrà riprendere, come previsto dalla legge, le azioni di recupero. Inoltre, secondo quanto stabilito dal Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) che ha riaperto i termini per aderire agli istituti agevolativi della pace fiscale (“rottamazione-ter” e “Saldo e stralcio”), le cartelle o avvisi già ammessi al pagamento agevolato, con prima o unica rata **da pagare entro il 31 luglio 2019**, non possono essere nuovamente inseriti in una dichiarazione di adesione perché l’istanza non sarà accolta. Pertanto, con riferimento ai debiti oggetto di una richiesta

di “rottamazione-ter” presentata entro il 30 aprile, per non perdere i benefici della pace fiscale, è necessario ottemperare al pagamento delle rate del piano, tra cui ovviamente la prima in scadenza il 31 luglio 2019.

Pagamenti via web, in banca, alle poste e dal tabaccaio

È possibile pagare presso la propria banca, agli **sportelli bancomat (ATM) abilitati ai servizi di pagamento Cbill**, con il proprio **internet banking**, agli **uffici postali**, nei **tabaccai** aderenti a Banca 5 SpA e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul portale di Agenzia delle entrate-Riscossione e con l’App *Equiclick* tramite la piattaforma **PagoPa**. Si può pagare anche agli sportelli dell’Agente della riscossione dove, però, il prossimo 31 luglio potrebbe registrarsi un consistente afflusso di contribuenti a causa della coincidenza con l’altra scadenza prevista dalla legge (Decreto Crescita), relativa all’ultimo giorno utile per presentare le domande di adesione alla pace fiscale, riaperta a inizio mese. **Infine, è possibile pagare mediante compensazione con i crediti commerciali non prescritti, certi liquidi ed esigibili (c.d. crediti certificati) maturati per somministrazioni, forniture, appalti e servizi nei confronti della Pubblica Amministrazione.**

Chi ha scelto di versare le somme dovute in un’unica soluzione, chiuderà la definizione agevolata il 31 luglio 2019. Per gli altri, invece, la legge ha concesso la possibilità di ripartire quanto dovuto in un massimo di 18 rate che, dopo quella di luglio, sono fissate a novembre 2019 e poi febbraio, maggio, luglio e novembre di ogni anno a partire dal 2020.

Bollettini online e “Conti Tu”

Sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it sono disponibili alcuni servizi web a supporto dei contribuenti che si apprestano a pagare la rata della “rottamazione-ter”.

Nelle pagine dedicata alla Definizione agevolata, è possibile chiedere una copia della Comunicazione delle somme dovute, la lettera di risposta inviata dall'agente della riscossione con l'esito della richiesta, gli importi da pagare e i bollettini Rav da utilizzare al momento del versamento della rata. Il servizio è disponibile in area pubblica, senza necessità di pin e password, compilando la scheda "Richiesta comunicazione" e allegando un documento di riconoscimento. Nell'area riservata del sito, accedendo con le credenziali personali, è possibile scaricarla direttamente.

Il servizio "**ContiTu**", invece, consente di scegliere online di pagare in via agevolata soltanto alcuni degli avvisi/cartelle contenuti nella "*Comunicazione delle somme dovute*". Per effettuare la scelta dei debiti che si vogliono pagare e rifare il calcolo, bisogna accedere al portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it, nelle pagine dedicate alla "rottamazione-ter", alla voce "*Conti tu*", compilare la scheda online sullo schermo e specificare le cartelle/avvisi che si intendono "rottamare". Il servizio calcolerà il nuovo totale e l'importo di ciascuna rata. Dopo aver confermato la scelta, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà all'indirizzo email indicato dal contribuente i nuovi bollettini RAV con cui sarà possibile effettuare il pagamento entro le scadenze previste. **Le cartelle e gli avvisi contenuti nella domanda presentata e per i quali il contribuente sceglie di non aderire alla definizione agevolata, non potranno essere rateizzati e Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà riprendere, come previsto dalla legge, le azioni di recupero.** (*Così, Comunicato stampa Agenzia delle entrate-Riscossione del 24 luglio 2019*)

Avvocati, Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. Parte il censimento per l'utilizzo del PIN Inps negli adempimenti in materia di lavoro

L'inps con messaggio n. 2819 del 24 luglio 2019 comunica che i professionisti che intendono svolgere attività in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 12/1979, e operare quali intermediari nei confronti dell'Inps, dovranno far pervenire una apposita richiesta con le modalità di seguito descritte.

Enpam. Le società odontoiatriche devono versare lo 0,5%

Sono partite le prime comunicazioni indirizzate alle quasi 600 società odontoiatriche censite di Marche, Emilia Romagna e Toscana, contenenti le istruzioni operative per versare all'Enpam il contributo dello 0,5 per cento sul fatturato

prodotto nell'ultimo anno.

Il prelievo sulle società operanti è stato introdotto con la legge di bilancio 2018 e ha sancito il principio – per ora nel solo settore odontoiatrico – secondo cui tutte le prestazioni effettuate, e quindi tutti gli introiti ottenuti esercitando la professione, devono prevedere un contributo integrativo previdenziale.

Destinatarie della misura sono le oltre 5mila società sparse sul territorio, chiamate a contribuire per incrementare le entrate della gestione Quota B (libera professione) del Fondo di previdenza generale.

Dopo la tranche odierna, l'invio delle comunicazioni proseguirà nei prossimi giorni sulla base del calendario stabilito: domani sarà la volta delle 560 società odontoiatriche di Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Liguria, Calabria, Abruzzo, Umbria, Trentino Alto Adige, Basilicata, Molise e Valle d'Aosta.

Nei giorni successivi le comunicazioni – a mezzo pec o raccomandata – raggiungeranno le società di Campania, Piemonte, Sicilia, Puglia, Lombardia, Lazio e Veneto.

**Dubbi sulla fattura
elettronica? Le FAQ
dell'Agenzia delle entrate**

pubblicate il 19 luglio 2019

Risposte alle domande più frequenti sulla fatturazione elettronica

Le FAQ pubblicate il 19 luglio 2019

Dipendente coniugato con professionista “forfetario”: detrazioni per figli a carico al 100% solo se ha il reddito più alto

L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 69 del 22 luglio 2019, ha diffuso gli attesi chiarimenti sulla ripartizione tra coniugi della detrazione per figli a carico in presenza di redditi prodotti in regime forfetario. Nel documento di prassi, l'Agenzia dopo aver ricordato che le detrazioni per figli a carico non spettano contribuenti che aderiscono al regime forfetario disciplinato dall'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come da ultimo modificato dall'articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i cui ricavi o compensi sono assoggettati ad imposta sostitutiva e non concorrono alla formazione del reddito complessivo, chiarisce che le detrazione per figli a carico nella misura del 100 per cento possono essere fruite al coniuge contribuente soggetto all'Irpef nella sola ipotesi in cui quest'ultimo possieda un reddito complessivo più elevato rispetto al reddito dell'altro

coniuge. Al fine della comparazione, il reddito prodotto dal coniuge in forfettario rileverà, ex comma 64, articolo 1 della citata legge n. 190 del 2014, al lordo dei contributi previdenziali, unitamente agli altri redditi eventualmente conseguiti.

Visto di conformità sulle dichiarazioni. Nuovi controlli dell'Agenzia delle entrate sulla regolarità del rilascio

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti con informativa 70/2019 del 19 luglio 2019, a firma del presidente Massimo Miani, invita “tutti i professionisti a prestare la massima attenzione in sede di rilascio del visto di conformità”. La raccomandazione nasce dalla considerazione che nell'ambito dei periodici incontri del Tavolo tecnico con l'Agenzia delle entrate, il Consiglio nazionale ha potuto apprendere che, a partire da quest'anno, sono stati implementati alcuni controlli automatici in sede di ricezione delle dichiarazioni da parte del servizio telematico Entratel.

“Il tuo ISA 2019”. Nuovo aggiornamento del software di compilazione Indici Sintetici di Affidabilità

Rilasciata la versione 1.0.4 del 19/07/2019 del software che consente il calcolo dell'indice sintetico di affidabilità fiscale per tutti gli ISA approvati.

Deduzione forfetaria 2019 per gli autotrasportatori. Indicazioni per compilare la dichiarazione dei redditi

Con un comunicato stampa di oggi (ndr. 19 luglio 2019, di seguito riportato) , il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso note le misure delle deduzioni forfetarie a favore degli autotrasportatori per il periodo d'imposta 2018.

Al riguardo, con specifico riferimento alle modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi, si precisa che la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore (ai sensi dell'art. 66, comma 5, primo periodo, del TUIR) va riportata nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI 2019 PF e SP, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello REDDITI.

I codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all'interno del Comune e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 21/22 del 2019

In questo numero:

Speciale – Decreto legge “Crescita” 2019

Il numero è integralmente dedicato all'analisi normativa delle disposizioni in materia fiscale o d'interesse per i professionisti contenute D.L. 30 aprile 2019, n. 34 convertito in Legge.

EPAP, proroga al 30 settembre 2019 per la presentazione del Modello 2/19

“Il doveroso rimando è stato deliberato dal CdA dell'Epap a seguito dell'emendamento al Decreto Crescita che ha stabilito che chi esercita un'attività economica per la quale esista un Isa, l'indice sintetico di affidabilità fiscale (gli ex studi di settore), può giovare di una proroga al 30 settembre per i pagamenti fiscali.

Come noto il Dl Crescita ha differito al 30 settembre di

quest'anno i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive. Tenuto conto di ciò, il Consiglio di Amministrazione di Epap ha deliberato di non applicare le sanzioni previste dall'art.10 del proprio Regolamento per l'invio del modello reddituale (mod 2/19) relativo al periodo di imposta 2018".

Antiriciclaggio. Differito il termine di applicazione delle regole tecniche emanate dal CNDCEC

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, preso atto della prossima emanazione di disposizioni di modifica del decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 (normativa antiriciclaggio) in esito al processo di recepimento della Direttiva n. 2018/843 (cd. V Direttiva antiriciclaggio) nonché della recente diffusione dell'analisi nazionale del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo 2018 (la prima analisi nazionale emanata dopo l'entrata in vigore delle disposizioni introdotte dal Decreto legislativo n. 90 del 25 maggio 2017), ha deliberato, nel corso dell'ultima seduta, di differire al prossimo 1 ° gennaio 2020 il termine a partire dal quale ritenere vincolanti per gli iscritti le Regole Tecniche emanate lo scorso gennaio ai sensi dell'art. 11, co. 2, del Decreto legislativo n. 231/2007.

Dall'Anc e Confindustria una nota interpretativa sulla gestione della data nella fattura elettronica

Con la circolare n. 14 del 17/6/2019 dell'Agenzia delle Entrate gli operatori possono tirare un sospiro di sollievo per l'ufficializzazione della possibilità di poter continuare, anche dal 1/7/2019, ad emettere/trasmettere le fatture elettroniche con data retro imputata. Qualche imbarazzo è stato avvertito in merito all'esemplificazione in cui la circolare (§ 3.1), pur richiamando espressamente la possibilità che la fattura riepilogativa differita possa essere inviata (anche) in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti dal 1° al 15° giorno del mese successivo, precisa che la valorizzazione del campo "data" va eseguita riportando quella dell'ultima operazione (ad esempio 28 settembre in una sequenza di operazioni datate 2, 10 e 28). A tal riguardo ci sentiamo di osservare che si tratta di una delle soluzioni possibili e che, per le fatture differite, non si intravedono (alle condizioni sotto citate) motivi ostativi alla possibilità di indicare come data anche quella dell'ultimo giorno del mese di effettuazione delle operazioni. (Così, esordisce il comunicato congiunto Anc – Confindustria del 18 luglio 2019)

Come regolarizzare le fatture elettroniche Pa soggette a “split payment” affette da inesattezze

In merito alla emissione di una la nota di variazione relativa ad una fattura originaria emessa applicando lo “split payment”, nell’ipotesi in cui il fornitore, ricorrendo i presupposti applicativi e temporali di cui dell’art. 26, del D.P.R. n. 633 del 1972, emetta una nota di variazione in aumento, torna sempre applicabile il meccanismo della scissione dei pagamenti e, pertanto, la stessa dovrà essere numerata, indicare l’ammontare della variazione e della relativa imposta e fare esplicito riferimento alla fattura originaria emessa.

Quando, invece, la nota di variazione è in diminuzione, se la stessa si riferisce ad una fattura originaria emessa in sede di “split payment”, la stessa dovrà essere numerata, indicare l’ammontare della variazione e della relativa imposta e fare esplicito riferimento alla suddetta fattura. In forza di ciò e trattandosi di una rettifica apportata ad un’IVA che non è confluita nella liquidazione periodica del fornitore, lo stesso non avrà diritto a portare in detrazione, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 633, l’imposta corrispondente alla variazione, ma dovrà limitarsi a procedere solo ad apposita annotazione in rettifica nel registro di cui all’art. 23, senza che si determini, quindi, alcun effetto nella relativa liquidazione IVA.

“Nuovo” Patent box con determinazione diretta del reddito agevolabile Parte la consultazione pubblica sullo schema di provvedimento dell’Agenzia delle Entrate

Al via da oggi e fino al 24 luglio una consultazione pubblica per acquisire le osservazioni di operatori economici, ordini professionali ed esperti sullo schema di provvedimento – pdf dell’Agenzia delle Entrate che dà attuazione alle modifiche alla disciplina del Patent box contenute nell’articolo 4 del Decreto crescita (DL n. 34/2019). Da oggi, infatti, è online sul sito delle Entrate la bozza del documento che illustra le regole da seguire in caso di opzione per la determinazione diretta del reddito agevolabile, in alternativa alla procedura ordinaria (ruling). In particolare, il provvedimento spiega che l’opzione deve essere comunicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta al quale si riferisce il beneficio e che la variazione in diminuzione va ripartita in tre quote annuali di pari importo.

Autofatture per estrazione dei beni dai depositi IVA.

Elettroniche se non vi è corrispondenza tra il valore del bene inserito e il bene estratto

L'Agenzia delle Dogane con nota del 12 luglio 2019, prot. 73328/RU, fornisce i chiarimenti in merito alle autofatture emesse in caso di estrazione dei beni dai depositi IVA. Le Dogane, nel richiamare una precedente risposta dell'Agenzia delle Entrate, la n.104 del 9 aprile 2019, ritiene che nelle ipotesi in cui non vi è corrispondenza tra il valore del bene inserito nel deposito IVA ed il bene estratto (ad es.: per lavorazioni) in quanto quest'ultimo deve essere incrementato delle spese ad esso riferibili, l'autofattura emessa al momento dell'estrazione non è più una mera integrazione di altro documento, quanto un documento atto ad individuare il valore del bene estratto e la corretta base imponibile. Ne consegue che la citata autofattura emessa per l'estrazione dei beni dovrà essere elettronica tramite il Sdi. Salvo il caso di operazioni nei confronti di soggetti non residenti identificati (identificazione diretta ovvero con rappresentante fiscale) o da loro poste in essere, nel quale la fattura potrà essere emessa in modalità elettronica, tramite Sdi, su base volontaria.

Depositi IVA. Se il soggetto

estrattore è stabilito in Italia E-fattura in caso di modifica del valore dei beni estratti

Le autofatture emesse per l'estrazione dei beni da un deposito IVA possono, secondo la libera determinazione dei soggetti operanti, essere analogiche o elettroniche extra SdI, con obbligo di fattura elettronica via SdI nel solo caso in cui il bene, estratto dall'operatore italiano, durante la permanenza nel deposito sia stato oggetto di una prestazione di servizi, territorialmente rilevante in Italia, che ne ha modificato il valore. È quanto emerge dalla risposta a interpello n. 142 del 14 maggio 2019, con la quale l'Agenzia delle entrate ha risposto ad un quesito sull'emissione di una autofattura elettronica mediante Sdi, in caso di estrazione da un deposito Iva di merci importate da un Paese asiatico, laddove non vi fosse corrispondenza fra il valore del bene ceduto all'interno del deposito e quello del bene estratto.

Rappresentante fiscale in Italia di una società Ue. Per l'estrazione di beni da deposito IVA l'autofattura

può essere analogica o elettronica extra SdI

I soggetti identificati (tramite identificazione diretta ovvero rappresentante fiscale) non sono obbligati alla fatturazione elettronica. Nel caso di operazioni nei loro confronti (o dagli stessi poste in essere) che vadano documentate con fattura, questa potrà comunque essere elettronica tramite Sistema di Interscambio (SdI). A tale regola non si sottrae l'estrazione dei beni dai depositi IVA.

L'OIC pubblica in consultazione la bozza del principio contabile "Passaggio ai principi contabili nazionali"

L'OIC ha deciso di pubblicare in consultazione la bozza del principio contabile "Passaggio ai principi contabili nazionali". L'obiettivo del nuovo OIC, ora in bozza per commenti, è quello di fornire al lettore del bilancio la chiara e trasparente evidenza degli effetti prodotti dall'adozione dei principi contabili nazionali attraverso sia l'indicazione dell'impatto che tale cambiamento determina sui saldi patrimoniali di apertura del bilancio, sia il confronto con la situazione patrimoniale e quella economica e con il rendiconto finanziario dell'esercizio precedente.

Proroga ISA. La Cassa forense ha deliberato di non applicare sanzioni e interessi per i pagamenti in autoliquidazione connessi alla prima rata del Modello 5/2019

Il Consiglio di amministrazione di Cassa Forense, considerata la situazione eccezionale venutasi a creare per l'entrata in vigore degli indici di affidabilità fiscale e la conseguente proroga dei termini per i versamenti delle imposte dirette, ha deliberato di non applicare sanzioni e interessi per i pagamenti in autoliquidazione connessi alla prima rata del Modello 5/2019, in scadenza il prossimo 31 luglio, se effettuati entro il 30 settembre 2019. Resta fermo l'obbligo del versamento della seconda rata, a saldo, nel termine ordinario del 31 dicembre 2019.

Enpam ha rinviato al 30

settembre il termine per presentare il modello D per tutti i medici e gli odontoiatri soggetti Isa

L'Enpam ha deciso di rinviare al 30 settembre il termine per presentare il modello D per tutti i medici e gli odontoiatri che si sono visti prorogare le scadenze per il pagamento delle imposte.

Il decreto legge 'Crescita' ha infatti stabilito che chi esercita un'attività economica per la quale esiste un Isa (indice sintetico di affidabilità fiscale, cioè gli ex studi di settore) può beneficiare di una proroga al 30 settembre per i pagamenti fiscali.

La conseguenza è che i liberi professionisti che fanno i conteggi per le tasse in vista del 30 settembre, difficilmente avranno i dati pronti da dichiarare all'Enpam entro la normale scadenza del 31 luglio.

Da qui l'opportunità di consentire la compilazione del modello D, senza sanzioni, entro il 30 settembre.

Imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche.

Verifiche automatiche dal 2020

L'articolo 12-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, conv. con mod., dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, prevede che l'Agenzia delle entrate, ove rilevi che sulle fatture elettroniche non sia stata apposta la specifica annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo, possa integrare le fatture stesse con procedure automatizzate, già in fase di ricezione sul Sistema di interscambio disciplinato dall'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, legge finanziaria 2008 (comma 1, primo periodo). L'Agenzia include nel calcolo dell'imposta dovuta, da rendere noto a ciascun soggetto passivo IVA (ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.M. del 16 giugno 2014), sia l'imposta dovuta in base a quanto correttamente dichiarato nella fattura, sia il maggior tributo calcolato sulle fatture nelle quali non è stato correttamente indicato l'assolvimento dell'imposta.

**L'obbligo di stampa cartacea
soltanto all'atto del
controllo esteso a tutti i
registri contabili tenuti in
via meccanizzata o**

elettronica

L'obbligo di stampa cartacea soltanto all'atto del controllo e su richiesta dell'organo procedente, già previsto limitatamente ai registri dell'IVA, viene esteso dal Decreto Crescita a tutti i registri contabili tenuti in via meccanizzata o elettronica. Per la tenuta in forma elettronica, inoltre, è considerato valido qualsiasi supporto.

Dal 2020 dichiarazioni d'intento dematerializzate

L'articolo 12-septies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, conv. con mod., dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, modifica la disciplina delle dichiarazioni di intento prevista dal decreto legge 29 dicembre 1983, n. 746, in materia di imposta sul valore aggiunto.

Lipe relativa al quarto trimestre all'interno della dichiarazione IVA. Solo se presentata entro il 28

febbraio

L'articolo 12-quater, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, conv. con mod., dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, modifica i termini di comunicazione dei dati contabili delle liquidazioni trimestrali IVA per il quarto trimestre. Si consente di effettuare tale comunicazione insieme con la dichiarazione annuale IVA che, in tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Nel dettaglio, la disposizione dell'articolo 12-quater, mediante sostituzione dell'articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, stabilisce che i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale IVA entro il 28 febbraio hanno la facoltà di effettuare anche la comunicazione relativa al quarto trimestre all'interno della dichiarazione annuale IVA. La norma intende evitare così al contribuente un doppio adempimento comunicativo/dichiarativo tra la comunicazione dei dati della liquidazione periodica IVA del quarto trimestre e la dichiarazione annuale IVA, senza incidere sui termini, né sui tempi di liquidazione e controllo, né di versamento delle imposte.